



Regione Lombardia

SEGRETERIA REGIONALE PER
GLI AFFARI AMBIENTALI DALLA LEGGE

DECRETO N° 31484

Del 17/12/01

Giunta Regionale
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

T145 - Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale 10 n° 2033 del 17/12/01

Oggetto Legge 13/7/66, n° 615 ed art. 6 del d.P.R. 24/5/88, n° 203.
Autorizzazione alla installazione, da parte della Ditta SADEPAN CHIMICA S.r.l., di
impianti per la produzione di FERTILIZZANTI AZOTATI IN FORMA GRANULARE
(SAZOLENE 39 G) E DI EMULSIONE DI PARAFFINA, nell'insediamento sito in
Comune di 46019 VIADANA (MN), Via LOMBARDIA - 29.

Fasc. n° 6663/033297/00.



L'atto si compone di 13 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante.

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria Regionale per gli Affari Ambientali
La presente è stata depositata in data 13 dicembre 2001
fogli e cartelle n. 13
agli atti. Milano, **17 DIC. 2001**
Il Dirigente del Servizio
[Signature]



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA INDUSTRIALE**

VISTI:

- la legge 13/07/66, n°. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;
- il d.P.R. 15/04/71, n°. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13/7/1966, n°. 615, limitatamente al settore delle industrie»;
- l'art. 101 del d.P.R. 24/07/77, n°. 616: «Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative»;
- la legge regionale 13/07/84, n°. 35: «Norme sulla competenza, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia...»;
- il d.P.R. 24/05/88, n°. 203: «...Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali...»;
- il d.P.C.M. del 21/07/89: «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n°. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n°. 203/88...»;
- il d.M. del 12/07/90: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;
- il d.P.R. 25/07/91: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento, emanato con d.P.C.M. del 21/07/1989»;
- la legge 28/12/1993, n°. 549: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'Ambiente»;
- il d.M. 25/08/2000: «Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n°. 203»;
- la legge 21/01/1994, n°. 61: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente»;
- la legge regionale 06/07/1999, n°. 16 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A.»;



Regione Lombardia

- la d.g.r. 26/05/87, n°. IV/20998 concernente: «Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale»;
- la legge 31/05/1965, n°. 575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con la legge 17/01/1994, n°. 47 e con decreto legislativo 08/08/1994, n°. 490, così come successivamente integrato e modificato;
- la circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 28/06/90 USG, n°. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale - n°. 154 del 04/07/1990.

PRESO ATTO del parere assunto dal C.R.I.A.L., ex art. 2 della l.r. 13/07/84, n°. 35, nella seduta del 06/04/1989, relativamente alle limitazioni alle emissioni atmosferiche di origine industriale.

RICHIAMATA la d.g.r. 6 Aprile 2001, n. 4178 "Disposizioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, conseguenti alla messa in esercizio degli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera;

VISTA la domanda di autorizzazione e la relativa documentazione tecnica, pervenute in data 24/05/00, con nota di protocollo n°. 033297, presentate ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 24/5/88, n°. 203, per la installazione, da parte della Ditta SADEPAN CHIMICA S.r.l., di impianti per la produzione di FERTILIZZANTI AZOTATI IN FORMA GRANULARE (SAZOLENE 39 G) E DI EMULSIONE DI PARAFFINA, nell'insediamento sito in Comune di 46019 VIADANA (MN), Via LOMBARDIA – 29.

PRESO ATTO del parere favorevole alla installazione dell'impianto in oggetto, espresso del Sindaco del Comune di 46019 VIADANA (MN) ai sensi dell'art. 7, c. 4 del d.P.R. n°. 203/88, e pervenuto in data 20/09/00, con nota di protocollo n°. 047415.

DATO ATTO che l'istruttoria tecnico - amministrativa, relativa all'istanza presentata dalla Ditta, si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico - fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse.

VISTA la legge regionale 23 luglio 1996, n°. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale».

VISTI, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali e il combinato degli artt. 3 e 18 della legge medesima, che individua le competenze e i poteri della dirigenza.

VISTE, inoltre, la d.G.R. 28/06/2000, n°. 156 «Nuovo assetto organizzativo della Giunta



Regione Lombardia

Regionale e conseguente conferimento di incarichi.» e la d.G.R. 22/11/2000, n°. 2209 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (IV Provvedimento 2000) », e la d.G.R. 22/12/2000, n°. 2764 «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (V Provvedimento 2000) ».

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento non è subordinato alla presentazione del certificato di cui alla richiamata normativa «antimafia», perché, come specificato alla lettera C) della citata Circolare n°. 2481/90, trattasi di atto avente contenuto tecnico, relativo a cicli produttivi dell'azienda richiedente e, quindi, suscettibile di produrre solo indirettamente effetti sull'attività imprenditoriale.

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge n°. 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

DECRETA

1. La Ditta SADEPAN CHIMICA S.r.l., nell'insediamento sito in Comune di 46019 VIADANA (MN), Via LOMBARDIA – 29, è autorizzata ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 24/05/88, n°. 203, alla installazione di impianti per produzione di FERTILIZZANTI AZOTATI IN FORMA GRANULARE (SAZOLENE 39 G) E DI EMULSIONE DI PARAFFINA, alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto contenuto nel presente decreto è demandato all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento competente per territorio.
3. Il presente decreto dovrà essere comunicato ai soggetti interessati.

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale

(Dott. Giuseppe Rotondaro)

REGIONE LOMBARDIA
Servizio Protezione Ambientale
e Sicurezza Industriale
La presente è conforme
agli atti conservati in esemplare
Milano.....**17 DIC, 2001**
Il Dirigente del Servizio

IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione Sociale SADEPAN CHIMICA S.r.l.
Indirizzo Via LOMBARDIA – 29
C.A.P. 46019
Comune VIADANA (MN)
Fascicolo 6663/033297/00
Settore di appartenenza ///

Domanda di autorizzazione

- **Pervenuta in data** 24/05/00
- **Protocollo n°.** 033297

Parere sindacale

- **Richiesto in data** 29/08/2000
- **Protocollo n°.** 0044936
- **Pervenuto in data** 20/09/2000
- **Protocollo n°.** 0047415

Integrazioni

- **Pervenute in data** ///
- **Protocollo n°.** ///

La Ditta presenta domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 24/5/88, n° 203 per la installazione di impianti per la produzione di FERTILIZZANTI AZOTATI IN FORMA GRANULARE (SAZOLENE 39 G) E DI EMULSIONE DI PARAFFINA.

INDICE DEGLI ALLEGATI

- **Produzione di fertilizzanti azotati granulari**
- **Produzione di emulsione di paraffina**
- **Schede degli impianti di abbattimento**
- **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**
 - ◆ RIFERIMENTI NORMATIVI
 - ◆ CRITERI DI MANUTENZIONE
 - ◆ MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME
 - ◆ MODALITA' E CONTROLLO DELLE EMISSIONI
 - ◆ METODOLOGIA ANALITICA

PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI AZOTATI BASATI SU RESINE UREA/FORMALDEIDE (SAZOLENE 39 G) IN FORMA GRANULARE ED A LENTO RILASCIO DI AZOTO

Produzione di fertilizzante solido ad uso agricolo a lenta cessione di azoto e basato su resine Urea - Formaldeide.

Dati quali quantitativi di produzione

	Utilizzo	Quantità in t/anno	Stato fisico
Materie prime			
Sazolene 28 L (Resina Ureica)	Sostanza di cui si varia lo stato fisico	27500	Liquido
Solfato di Ammonio in soluzione acquosa al 30%	Additivo per la crescita dei granuli	365	Liquido
Urea in soluzione acquosa al 10%	Soluzione di lavaggio apparecchiature	0.1	Liquido
Prodotto finito			
Sazolene 39 G		20000	Solido

CICLI TECNOLOGICI DICHIARATI

1. Preparazione delle soluzioni di materie prime e del catalizzatore
2. Granulazione (essiccazione alla temperatura max. 150°C.)
3. Selezione e raffreddamento
4. Filtrazione dell'aeriforme di processo
5. Confezionamento del prodotto finito

Relativamente ai cicli tecnologici dichiarati, di seguito vengono identificate le relative sostanze inquinanti e le prescrizioni specifiche.

SOSTANZE INQUINANTI

- ❖ Formaldeide
- ❖ Polveri

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione:

- Formaldeide

Limite in concentrazione - 15 mg/Nm³
 Limite in flusso di massa a) 200 g per tonnellata di fertilizzante azotato prodotto
 b) 7500 kg/anno comprensivo della formaldeide derivante dai cicli tecnologici precedentemente autorizzati dalla d.G.R. VI/26406 del 21/03/1997.

N.B. Le limitazioni di cui sopra dovranno essere rispettate contemporaneamente e nelle più gravose condizioni di esercizio.

- Polveri - 10 mg/m³

Impianti di abbattimento (Da installarsi qualora non siano rispettati i limiti ed identificati nell'ambito delle successive indicazioni)

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIGENERAZIONE ESTERNA
ABBATTITORE AD ASSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE –
RIGENERAZIONE ESTERNA
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIGENERAZIONE INTERNA
POSTCOMBUSTORE CATALITICO
POSTCOMBUSTIONE TERMICA - RECUPERATIVA
POSTCOMBUSTIONE TERMICA - RIGENERATIVA
ASSORBITORE AD UMIDO- SCRUBBER A TORRE
BIOFILTRO CHIUSO o APERTO

PRODUZIONE DI EMULSIONE DI PARAFFINA

L'emulsione prodotta è impiegata nella formatura del materasso di truciolo di legno al fine di rendere idrorepellenti le particelle fibrose di legno.

Dati quali quantitativi di produzione

	Utilizzo	Quantità in t/anno	Stato fisico
Materie prime			
Paraffina		21000	Solido a t°. Ambiente Liquido a 80 °C.
Acido Stearico	Additivo (tensioattivo)	6000	Liquido
Ammoniaca (in soluzione acquosa al 30%)	Additivo	120	Liquido
Urea	Additivo	2000	Solido
Antischiuma	Additivo	40	Liquido
Acqua		16000	Liquido
Prodotto finito			
Paraffina emulsionata		40000	Liquido

CICLI TECNOLOGICI DICHIARATI

1. Approvvigionamento
2. Miscelazione
3. Omogeneizzazione
4. Stoccaggio del prodotto finito

Relativamente ai cicli tecnologici dichiarati di seguito vengono identificate le singole fasi, le relative sostanze inquinanti e le prescrizioni specifiche.

1. FASE LAVORATIVA DI APPROVVIGIONAMENTO
2. FASE LAVORATIVA DI MISCELAZIONE

SOSTANZE INQUINANTI

- ❖ C.O.T.
- ❖ Ammoniaca
- ❖ Polveri

PRESCRIZIONI**Valori limite in emissione:**

- C.O.T. 50 mg/m³
- Ammoniaca 5 mg/m³
- Polveri 10 mg/m³

Impianti di abbattimento (Da installarsi qualora non siano rispettati i limiti ed identificati nell'ambito delle successive indicazioni)

DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIGENERAZIONE ESTERNA
ABBATTITORE AD ASSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE –
RIGENERAZIONE ESTERNA
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIGENERAZIONE INTERNA
POSTCOMBUSTORE CATALITICO
POSTCOMBUSTIONE TERMICA - RECUPERATIVA
POSTCOMBUSTIONE TERMICA - RIGENERATIVA
ASSORBITORE AD UMIDO - SCRUBBER VENTURI
ASSORBITORE AD UMIDO - SCRUBBER A TORRE
BIOFILTRO CHIUSO o APERTO

3. FASE LAVORATIVA DI OMOGENEIZZAZIONE

4. FASE LAVORATIVA DI STOCCAGGIO DEL PRODOTTO FINITO

Stante le modalità con le quali vengono condotte le operazioni, si ritiene che esse non contribuiscano all'inquinamento atmosferico

SCHEDE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO CITATI NEL PRESENTE ALLEGATO

Per le caratteristiche specifiche si dovrà fare riferimento all'allegato n. 32 della d.G.R. 7/2663 del 15 Dicembre 2000 "MIGLIOR TECNOLOGIA DISPONIBILE" e successive modifiche

**SCHEDA D.MF.01
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE**

**SCHEDA D.MF.02
DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE**

**SCHEDA AC.RE.01
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIGENERAZIONE ESTERNA**

**SCHEDA AC.RE.02
ABBATTITORE AD ASSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI A STRATO SOTTILE –
RIGENERAZIONE ESTERNA**

**SCHEDA AC.RI.01
ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI – RIGENERAZIONE INTERNA**

**SCHEDA PC.C.01
POSTCOMBUSTORE CATALITICO**

**SCHEDA PC.T.01
POSTCOMBUSTIONE TERMICA - RECUPERATIVA**

**SCHEDA PC.T.02
POSTCOMBUSTIONE TERMICA - RIGENERATIVA**

**SCHEDA AU.SV.01
ASSORBITORE AD UMIDO- SCRUBBER VENTURI**

**SCHEDA AU.ST.02
ASSORBITORE AD UMIDO- SCRUBBER A TORRE**

**SCHEDA BF.01
BIOFILTRO CHIUSO o APERTO**

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.P.R. 24/5/88, n. 203 - punto 1, d.P.C.M. 21/7/89 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.M. 12/7/90) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.
- ❖ Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50 % in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
 - ◆ impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;
 - ◆ impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
 - ◆ impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:
 - zolfo $\leq 0,3\%$ in peso;
 - residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso;
 - nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm;
(d.P.R. 24/5/88, n. 203 - d.P.R. 25/7/91 - d.P.C.M. 2/10/95).
- ❖ Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto definito da:
 - ◆ art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 "Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo della sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti";
 - ◆ art. 3, c. 6, d.P.R. 322/71 "I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica";
 - ◆ art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 "Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati".

CRITERI DI MANUTENZIONE

- ❖ Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - ◆ manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - ◆ manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - ◆ dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;
 - ◆ le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- ❖ La Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al Comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- ❖ Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITA' E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- ❖ Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al Comune interessato, all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.
- ❖ L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A., al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- ❖ Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti presso la Ditta a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- ❖ I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

- ❖ Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
- ❖ La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.

METODOLOGIA ANALITICA

- ❖ Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.M. 12/7/90 (Metodi UNICHIM), integrati e sostituiti da quelli indicati dal d.M. 25/08/2000. Per eventuali inquinanti non normati, la metodologia analitica adottata dovrà essere ritenuta idonea dal responsabile dell'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente.
- ❖ Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che sono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
- ❖ I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
- ❖ I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - ◆ concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ;
 - ◆ portata di aeriforme espressa in Nm^3/h ;
 - ◆ temperatura di aeriforme in $^{\circ}\text{C}$.N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).
- ❖ L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- ❖ I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.